

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - L'errata identificazione del soggetto chiamato in giudizio comporta la nullità del ricorso * CASSAZIONE CIVILE Sezione Tributaria, Sentenza n. 12150 del 02/07/2004

In materia di contenzioso tributario, laddove venga proposto un ricorso nei confronti di una società in accomandita semplice che, a seguito della morte del socio accomandatario abbia cambiato denominazione sociale, ricorre il vizio di nullità del ricorso, in quanto l'atto d'impugnazione è rivolto a un soggetto non più esistente. È questa la principale conclusione cui sono giunti i giudici della Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 12150 del 2 luglio 2004.

Si rafforza, così, l'orientamento, espresso in altre precedenti pronunce, secondo cui ricorre la nullità del ricorso quando l'atto di impugnazione è rivolto a un soggetto non più esistente, a seguito di un'errata identificazione dello stesso. Tale nullità si inquadra infatti tra quelle previste e disciplinate dagli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile, dove si precisa che l'atto del ricorso deve contenere l'identificazione delle parti e, nel caso in cui il convenuto sia una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta ovvero un comitato, *"lo stesso atto deve contenere la denominazione del convenuto con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio"*. Pertanto, l'errata identificazione del soggetto chiamato in giudizio comporta la nullità del ricorso derivante dall'assoluta incertezza circa l'identità della parte, non soltanto ai fini della notifica dell'atto, ma anche alla costituzione del contraddittorio.

In particolare, affrontando la questione legata al vizio di nullità del ricorso nei confronti di una società che abbia cambiato la propria denominazione sociale, i giudici della Corte di cassazione hanno espresso il convincimento che anche se tale vizio è in ogni caso suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione della controparte, sono comunque fatti salvi tutti i diritti relativi alla stessa controparte.

La problematica non è nuova, formando ormai da tempo oggetto di ampi dibattiti sia in dottrina sia in giurisprudenza.

Alla luce della recente pronuncia, vediamo il fatto sotteso al giudizio e il parere della Corte suprema di cassazione, accennando poi brevemente ai requisiti di forma e contenuto che deve avere un atto di appello per essere considerato valido.

Il fatto sotteso al giudizio della Corte suprema di cassazione

L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di una società in accomandita semplice che, a seguito della morte del socio accomandatario, aveva cambiato denominazione. Al fine di contestare la pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria, la società, nonostante l'errata indicazione della propria denominazione sociale, si è comunque costituita in giudizio dopo però che la decisione che si intendeva impugnare era già passata in giudicato per il decorso del termine.

I requisiti essenziali di un atto di appello

L'atto di appello deve avere i requisiti di contenuto e forma della citazione di primo grado. L'articolo 342 del codice di procedura civile stabilisce che *"l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione"*. In particolare, l'appello si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Sarà poi il presidente del tribunale a stabilire all'inizio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

Entrando più nello specifico, l'atto di citazione deve contenere:

- l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta

- il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio
- la determinazione della cosa oggetto della domanda
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
- l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione
- il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata
- l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza.

L'atto di citazione, debitamente sottoscritto, deve poi essere consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, che provvedera' poi a notificarlo.

L'articolo 164 del codice di procedura civile prevede che la citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto anche uno dei predetti requisiti, ovvero se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, o ancora se e' stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, che ne sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, invece, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. La costituzione del convenuto, in ogni caso, sana i vizi della citazione.

Il giudizio della Cassazione

Innanzitutto, la Cassazione ha precisato che al fine di accertare i vizi di nullita' di un atto di citazione occorre fare una distinzione fra i vizi della *vocativo in ius* (chiamata in giudizio) e quelli attinenti alla *editio actionis* (atto introduttivo del giudizio).

In particolare, la *vocativo in ius* ha la funzione di instaurare il contraddittorio con colui o coloro nei cui confronti la domanda giudiziale e' proposta; l'*editio actionis* determina l'oggetto del processo.

La *vocativo in ius* e' dunque finalizzata all'attivazione del contraddittorio e a essa vengono comunemente ricondotti particolari requisiti, quali l'indicazione del giudice, l'indicazione delle parti e l'indicazione del giorno dell'udienza con l'avvertimento, mentre l'*editio actionis* si identifica con l'esercizio dell'azione e a essa vengono ricondotti requisiti quali la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

Con particolare riferimento alla *vocativo in ius*, la presenza di vizi dell'atto di citazione in appello, in caso di mancata sanatoria per costituzione dell'appellato, porta alla dichiarazione d'ufficio della nullita' dell'atto, anche se l'appellante potra' riproporre un nuovo atto valido, se non sono ancora decorsi i termini. Tuttavia, la nullita' della citazione in appello potra' essere sanata a seguito della costituzione dell'appellato, con salvezza dei diritti dello stesso, e tra questi anche quelli inerenti al gia' verificatosi passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Pertanto, in applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per cassazione dall'Amministrazione finanziaria, perche' la societa' contribuente si era

costituita solo quando la decisione che l'Amministrazione intendeva impugnare era già passata in giudicato per il decorso del termine. Il ricorso è stato, dunque, dichiarato inammissibile.

Rosanna Acierno, www.fiscooggi.it

(da www.litis.it)